



Medaglia d'oro al Valore Civile

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Approvato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n.3_18/03/2016

Modificato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n.3_07.05.2019

Art.1

ASSEMBLEA DEI SINDACI

1. L'Assemblea dei Sindaci dei Comuni compresi nel territorio della provincia di Cuneo è un organo di Governo della Provincia di Cuneo con poteri propositivi, consultivi e di controllo.
2. È composta da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nel territorio della provincia, che possono farsi rappresentare da un Assessore o un Consigliere del Comune di appartenenza, all'uopo formalmente delegato, ovvero possono delegare un altro Sindaco, purché quest'ultimo non sia portatore di più di 2 deleghe.
3. I Sindaci dei Comuni costituiti in Unioni riconosciute possono delegare il Presidente dell'Unione o il suo sostituto, ai sensi dello Statuto dell'Unione.
4. All'Assemblea dei Sindaci possono partecipare come uditori, o come relatori su invito del Presidente, senza diritto di voto, i Consiglieri provinciali che non ricoprono la carica di Sindaco, salvo il caso di cui al comma 2.
5. Il suo funzionamento è disciplinato dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 2

FUNZIONI FONDAMENTALI DI INDIRIZZO E CONTROLLO

1. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo Statuto della Provincia proposto dal Consiglio provinciale e le sue successive modificazioni, con i voti favorevoli che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
2. Esprime il proprio parere sugli schemi di bilancio di previsione e di rendiconto di gestione dell'Ente, proposti dal Consiglio provinciale, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente.

Art. 3

ALTRE COMPETENZE

1. L'Assemblea dei Sindaci esplica i suoi poteri propositivi inviando al Presidente della Provincia e al Consiglio provinciale proprie proposte e svolge funzioni consultive in relazione a ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente o della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale.
2. Su proposta del Consiglio l'Assemblea esprime il proprio parere in ordine alla costituzione di zone omogenee, da istituirsi con delibera consiliare.

3. Salvo nei casi espressamente previsti dalla legge, i pareri espressi dall'Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti.

Art. 4

COMMISSIONE DI GARANZIA

1. In seno all'Assemblea può essere istituita la Commissione di Garanzia, composta da quattro Sindaci e da un Consigliere provinciale scelto in via prioritaria tra quelli di opposizione, con compiti di tutela dell'istituzione provinciale e funzioni di controllo delle corrette relazioni istituzionali e della trasparenza.
2. La Commissione può audire il Segretario Generale, il Direttore Generale, ove nominato, i dirigenti, il Collegio dei Revisori dei Conti e l'Organo di valutazione dell'Ente.
3. Le conclusioni della Commissione possono essere affidate ad una relazione scritta ovvero possono essere riferite nel corso della prima riunione di Consiglio, anche informale, e nella prima riunione successiva dell'Assemblea dei Sindaci.

Art. 5

DIRITTO ALLA CONSULTAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI

1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, i Sindaci hanno diritto di accesso e di informazione a tutti gli atti della Provincia, senza obbligo di motivazione, quando questi siano necessari per l'espletamento delle funzioni dell'organo collegiale di cui fanno parte.

Art. 6

OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA

1. I componenti dell'Assemblea dei Sindaci, che non facciano parte anche del Consiglio provinciale, non sono tenuti alla pubblicazione dei propri dati personali, reddituali e patrimoniali sul portale trasparenza dell'Amministrazione provinciale.

Art. 7

CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, con avviso inviato almeno venti giorni antecedenti alla data della seduta, salvo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5.

- 1 bis. L'avviso può prevedere anche una data di seconda convocazione che non può essere fissata prima che siano decorse 24 ore dalla prima convocazione".
2. L'avviso è inviato tramite la PEC dell'Ente alla PEC di tutti i Comuni della provincia.
3. L'avviso deve specificare il luogo di svolgimento della seduta, l'ordine del giorno e l'ora di inizio dei lavori.
4. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea in un termine non superiore a venti giorni quando lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti o due quinti dei componenti il Consiglio provinciale, inserendo all'ordine del giorno l'argomento richiesto.
5. In caso di comprovata urgenza il termine di convocazione potrà essere ridotto della metà.

Art. 8

DISCUSSIONI IN FORMA SEGRETA

1. Le sedute dell'Assemblea sono, di norma, pubbliche salvo che il Presidente, per ragioni di opportunità, disponga la trattazione in forma segreta di uno o più punti all'ordine del giorno.

Art. 9

SEDE DELLE RIUNIONI

1. Le riunioni dell'Assemblea si svolgono in una o più sale con idonei spazi, individuate dalla Provincia.

Art. 10

CONSULTAZIONE DEGLI ATTI

1. I provvedimenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea devono essere consultabili almeno dieci giorni prima della seduta, su apposita area riservata del portale internet provinciale.
2. In caso di convocazione d'urgenza il termine di cui al punto 1 è ridotto della metà.

Art. 11

QUORUM STRUTTURALE E DELIBERATIVO

1. In sede di prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di un terzo dei Comuni che rappresentino la maggioranza della popolazione interessata".

- 1 bis. In sede di seconda convocazione la seduta è valida se è presente un quarto dei Comuni che rappresenti un terzo della popolazione.
- 1 ter. Sono fatte salve diverse maggioranze strutturali o deliberative previste dalla normativa vigente.
- 2 Per la determinazione della popolazione residente in ciascun Comune si fa riferimento ai dati dell'ultimo censimento ISTAT della popolazione.

Art. 12

APERTURA DELLA DISCUSSIONE

1. Il Presidente apre l'Assemblea e cede la parola al Segretario Generale per l'appello nominale dei presenti ai fini della verifica del numero legale.
2. Per la verifica della regolare costituzione dell'Assemblea può essere richiesto ai partecipanti al momento dell'appello nominale, di dichiarare nome e cognome indicando altresì la carica ricoperta (Sindaco, Vicesindaco, Assessore o Consigliere) ed il Comune di appartenenza. Tale dichiarazione verrà ritenuta equivalente alla dichiarazione delle proprie generalità resa a pubblico ufficiale.
3. Il Presidente apre la discussione sul primo argomento all'ordine del giorno enunciandone l'oggetto e lo illustra ovvero, qualora lo ritenga opportuno, cede a tal fine la parola ad un Consigliere.
4. Il relatore procede all'illustrazione dell'argomento in un tempo non superiore ai **15** (quindici) minuti e può limitarsi a far riferimento alla relazione scritta.
5. Per esigenze di ordine tecnico-giuridico il Presidente può invitare il Segretario Generale, un Dirigente della Provincia, o un consulente, a relazionare in merito alle proposte di deliberazione poste all'ordine del giorno, salvo quanto previsto all'art. 18.

Art. 13

NORME PER LA DISCUSSIONE GENERALE

1. Terminata l'illustrazione il Presidente dichiara aperto il dibattito dando la parola a quanti si siano iscritti ad intervenire, secondo l'ordine di iscrizione.

2. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte e gli argomenti in discussione e non possono superare i **5** (cinque) minuti. In caso contrario il Presidente richiama l'interveniente e, qualora egli persista, gli toglie la parola.
3. Ciascun componente può intervenire non più di una volta sullo stesso argomento o su singole parti di una proposta. Ha diritto tuttavia ad un ulteriore intervento non superiore ai **5** (cinque) minuti per fatto personale, per richiamo al Regolamento o all'ordine del giorno ovvero per replicare ad eventuali chiarimenti forniti dal relatore. Il Presidente ed i Consiglieri provinciali possono intervenire in ogni momento della discussione, comunque nel rispetto delle tempistiche assegnate ai membri dell'Assemblea.
4. I membri dell'Assemblea hanno il diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure sugli argomenti in discussione, nei limiti dell'educazione e del civile rispetto, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali dei soggetti eventualmente citati.
5. Al termine degli interventi iscritti se nessuno chiede ulteriormente la parola il Presidente chiude la discussione e mette in votazione la proposta.
6. Controllato l'esito della votazione, il Presidente ne proclama il risultato.

Art. 14

MODALITA' DI VOTO

1. L'espressione di voto è normalmente palese, e può svolgersi tramite utilizzo di sistemi elettronici, per alzata di mano o per appello nominale, secondo quanto stabilito dal Presidente in relazione ad ogni singola votazione, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 3.
2. Nel caso di appello nominale il Presidente interpella nominativamente i partecipanti, che rispondono "sì" oppure "no" oppure dichiarano di astenersi, dopo che è stato chiarito il significato del "sì" e del "no".
3. Quando la legge prescrive di procedere a votazione segreta, essa viene effettuata a mezzo di specifiche schede che garantiscano l'anonimato e la ponderazione del voto.
4. Le schede debbono essere in bianco, con dicitura a stampa o timbro della Provincia, prive di piegature, abrasioni ed altri elementi che possano costituire segno di riconoscimento.

Art. 15

NOMINA DI SCRUTATORI

1. Prima della trattazione di provvedimenti comportanti votazioni in forma segreta, il Presidente sceglie tra i Sindaci tre scrutatori, con il compito di assisterlo nelle operazioni di voto e nell'accertamento dei relativi risultati.
2. Le schede della votazione risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati, vengono distrutte a cura del Segretario Generale.
3. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario Generale e vengono conservate in busta sigillata nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.
4. Effettuato lo scrutinio delle schede, con l'assistenza degli scrutatori che provvedono a sottoscrivere apposito verbale, il Presidente proclama il relativo risultato.

Art. 16

DIVIETO DI INTERVENTI DURANTE LA VOTAZIONE

1. Iniziativa la votazione, non è più consentito alcun intervento, salvo brevi richiami da parte del Presidente alle disposizioni del Regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 17

DIVIETO DI DELIBERARE SU ARGOMENTI ESTRANEI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. L'Assemblea non può discutere né deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Art. 18

ADUNANZE APERTE

1. Il Presidente, su specifici argomenti di interesse sociale o politico, può indire l'adunanza aperta.
2. Le adunanze aperte hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati soggetti esterni all'Amministrazione quali membri del Governo e del Parlamento, rappresentanti di Istituzioni nazionali o locali, di forze sociali, politiche e sindacali interessati ai temi da discutere.
3. Il Presidente, nelle adunanze aperte, garantisce la piena e prioritaria libertà di espressione ai membri dell'Assemblea dei Sindaci e disciplina l'intervento degli invitati esterni al fine di

ottenere il loro contributo di opinioni e di informazioni e conoscere gli orientamenti delle parti sociali rappresentate.

4. Alle votazioni partecipano unicamente i membri dell'Assemblea.

Art. 19

REDAZIONE DEL PROCESSO VERBALE

1. Il Segretario Generale, coadiuvato dai collaboratori dell'ufficio competente, redige il processo verbale di ogni seduta.
2. Il verbale costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare la volontà espressa dall'Assemblea dei Sindaci e riporta il fedele resoconto dell'andamento della seduta, con i punti principali delle discussioni, le dichiarazioni e gli interventi dei singoli in sunto, salvo che gli stessi ne richiedano l'inserimento integrale consegnando il testo scritto dell'intervento, entro il giorno successivo alla seduta.
3. Il verbale deve altresì riportare l'intero dispositivo delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta, precisando le modalità di votazione seguite.
4. Eventuali ingiurie, calunnie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale, a meno che non vi sia espressa richiesta del Presidente o del soggetto che si ritiene offeso.

Art. 20

APPROVAZIONE E RETTIFICHE DEI VERBALI

1. Il verbale delle sedute precedenti, ancora da approvare, è posto in consultazione nei modi e termini previsti all'art. 9 del presente regolamento.
2. L'approvazione del verbale è, di norma, iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva a quella a cui si riferisce, e viene dato per letto ed immediatamente posto in votazione nel caso in cui nessuno richieda di apportare modificazioni, che viceversa devono essere illustrate in modo chiaro dal richiedente, con precisazione di quali espressioni cancellare e quali inserire. Il Presidente, verificatane l'idoneità e la rispondenza alla discussione avvenuta, dispone la rettifica richiesta, dandone atto nel provvedimento.
3. In caso contrario il Presidente propone al richiedente la verbalizzazione che ritiene adeguata e qualora persista la contrarietà di quest'ultimo, pone in votazione la richiesta di rettifica che ritiene più opportuna.
4. Se le rettifiche sono approvate, il Segretario Generale le annota e ne dà atto nel provvedimento.

Art. 21

FIRMA DEI VERBALI APPROVATI

1. I processi verbali delle adunanze assembleari sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale.
2. La firma del Segretario Generale attesta l'autenticità del verbale.

Art. 22

DEPOSITO E CONSERVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE

1. Le deliberazioni delle sedute sono archiviate nei registri digitali dell'Ente.

Art. 23

REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE DELLE SEDUTE

1. Il dibattito in aula, salvo il caso di sedute segrete, viene registrato su supporto digitale conservato fino all'approvazione del relativo verbale.
2. il Presidente può consentirne la duplicazione della registrazione che può essere resa disponibile ai Sindaci o ai Consiglieri provinciali che ne facciano richiesta.
3. I lavori dell'Assemblea dei Sindaci possono essere ripresi e trasmessi dai media su preventiva autorizzazione del Presidente.